

TRASPORTO FERROVIARIO		
Regolamento (CE) n. 1371/2007	D.lgs. 70/2014 - Testo in vigore	D.lgs. 70/2014 - Testo proposto
<p>Articolo 18 - Assistenza</p> <p>1. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile. (...)</p>	<p>Articolo 15 - Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore</p> <p>1. Salvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.</p> <p>2. In caso di inosservanza dell'obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo nel caso in cui il viaggio non possa essere proseguito, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.</p>	<p>Articolo 15 - Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore</p> <p>1. Salvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>Articolo 32 – Sanzioni</p> <p>Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. (...)</p>	<p>Articolo 5 - Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Organismo, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e</p>	<p>Articolo 5 - Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

	<p>l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>2. L'Organismo, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.</p> <p>3. L'Organismo di controllo determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati. 	<p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>3-bis. In caso di accertamento dell'inosservanza degli obblighi del regolamento, l'Organismo ordina al soggetto responsabile la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ove ancora in atto.</p>
--	---	---

	(...)	<p>3-ter. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3-bis, l'Organismo applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro.....</p> <p>3-quater. Alle sanzioni amministrative previste dal presente decreto legislativo non si applica il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>
--	-------	---

TRASPORTO VIA MARE E PER VIE NAVIGABILI INTERNE		
Regolamento (UE) n. 1177/2010	D.lgs. 129/2015 - Testo in vigore	D.lgs. 129/2015 - Testo proposto
<p>Articolo 19 - Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo</p> <p>1. Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25 % del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:</p> <p>a) un'ora in un servizio regolare fino a quattro ore;</p> <p>b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;</p> <p>c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure</p> <p>d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.</p>	<p><i>Nessuna previsione sanzionatoria</i></p>	<p>Articolo 14-bis - Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo</p> <p>1. Il vettore che abbia omesso di adempiere all'obbligo di corresponsione della compensazione economica connessa al prezzo del biglietto prevista dall'articolo 19 del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni singolo evento, da euro a euro</p> <p>2. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione della compensazione economica connessa al prezzo del biglietto prevista dall'articolo 19 del regolamento che superi di tre volte il termine previsto dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento, il vettore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro</p>

<p>Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del biglietto.</p> <p>2. I passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento che subiscono ritardi ricorrenti all'arrivo durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere una compensazione economica adeguata secondo le modalità di indennizzo del vettore. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione del ritardo all'arrivo e il calcolo della compensazione.</p> <p>3. La compensazione economica è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo.</p> <p>4. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, la compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolata sulla base della metà del prezzo del trasporto tramite tale servizio passeggeri.</p> <p>5. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero.</p> <p>6. La compensazione economica connessa al prezzo del biglietto non è soggetta a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. I vettori possono introdurre una soglia</p>		
---	--	--

<p>minima al di sotto della quale la compensazione economica non è prevista. Detta soglia non può superare 6 EUR.</p>		
<p>Articolo 8 - Eccezioni e condizioni speciali</p> <p>1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta:</p> <p>a) ai fini dell'osservanza di obblighi applicabili in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale, dell'Unione o nazionale ovvero ai fini dell'osservanza di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;</p> <p>b) qualora la progettazione della nave da passeggeri o dell'infrastruttura e dell'attrezzatura del porto, compresi i terminali portuali, renda impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona in questione in condizioni di sicurezza o concretamente realizzabili.</p> <p>2. Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un'alternativa di</p>	<p>Articolo 7 - Diritto al trasporto</p> <p>1. Salvo che ricorrano le ragioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di imbarcare una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore turistico che non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, esigono che la persona con disabilità o a mobilità ridotta venga accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.</p> <p>2. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla.</p>	<p>Articolo 7 - Diritto al trasporto</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcarla.</p>

trasporto accettabile con un servizio passeggeri o una crociera gestiti dal vettore.

3. Qualora alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta, che sia in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, venga comunque negato l'imbarco sulla base del presente regolamento, essa, e l'eventuale accompagnatore di cui al paragrafo 4, possono scegliere tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo, come previsto dall'allegato I. Il diritto di scelta fra un viaggio di ritorno e il trasporto alternativo è subordinato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

4. Qualora sia strettamente necessario e alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1 i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono esigere che una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornire l'assistenza necessaria alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. Per quanto riguarda i servizi passeggeri, l'accompagnatore in questione è trasportato gratuitamente.

5. Quando un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico fa ricorso ai paragrafi da 1 a 4, ne comunica immediatamente i motivi specifici alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. Su richiesta, tali motivi sono notificati per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta non oltre cinque giorni dopo la richiesta. In caso di rifiuto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), si fa

<p>riferimento agli obblighi in materia di sicurezza applicabili.</p>		
<p>Articolo 13 - Norme di qualità per l'assistenza</p> <p>1. Gli operatori dei terminali e i vettori che gestiscono terminali portuali o servizi passeggeri che contano complessivamente più di 100 000 movimenti passeggeri commerciali nell'anno d'esercizio precedente fissano, nelle rispettive aree di competenza, le norme di qualità per l'assistenza di cui agli allegati II e III e, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, stabiliscono le risorse necessarie per rispettare tali norme, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta.</p> <p>2. Nel fissare dette norme di qualità, si tiene pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale riguardanti l'agevolazione del trasporto di persone con disabilità o di persone a mobilità ridotta, in particolare la raccomandazione dell'IMO e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili.</p> <p>3. Le norme di qualità di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dagli operatori dei terminali e dai vettori fisicamente o su internet in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui l'informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri.</p>	<p><i>Nessuna previsione sanzionatoria</i></p>	<p>Articolo 10-bis - Norme di qualità per l'assistenza</p> <p>1. Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fissare le norme di qualità per l'assistenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro</p> <p>2. Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro</p>
<p>Articolo 28 - Sanzioni</p> <p>Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per</p>	<p>Articolo 4 - Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si</p>	<p>Articolo 4 - Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

<p>garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. (...)</p>	<p>osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.</p> <p>3. L'Autorità determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:</p> <p>a) della gravità della violazione;</p> <p>b) della reiterazione della violazione;</p>	<p>2. Identico.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p>
--	---	--

	<p>c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;</p> <p>d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.</p> <p>(...)</p>	<p>3-bis. In caso di accertamento dell'inosservanza degli obblighi del regolamento, l'Autorità ordina al soggetto responsabile la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ove ancora in atto.</p> <p>3-ter. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3-bis, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro.....</p> <p>3-quater. Alle sanzioni amministrative previste dal presente decreto legislativo non si applica il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>(...)</p>
--	--	---

TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS		
Regolamento (UE) n. 181/2011	D. lgs. 169/2014 - Testo in vigore	D. lgs. 169/2014 - Testo proposto
<p>Articolo 19 - Continuazione, reinstradamento e rimborso</p> <p>1. Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:</p>	<p>Articolo 13 - Continuazione, reinstradamento e rimborso</p> <p>1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero.</p> <p>2. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, è</p>	<p>Articolo 13 - Continuazione, reinstradamento e rimborso</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>

<p>a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;</p> <p>b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.</p> <p>2. Se il vettore non è in grado di offrire al passeggero la scelta di cui al paragrafo 1, il passeggero ha il diritto di farsi corrispondere una somma pari al 50 % del prezzo del biglietto, oltre al rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b). Tale somma è corrisposta dal vettore entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento.</p> <p>3. Quando l'autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, il vettore assicura o la continuazione del servizio con un altro veicolo dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile o il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.</p> <p>4. Quando un servizio regolare subisce una cancellazione o un ritardo superiore a centoventi minuti alla partenza dalla fermata, i passeggeri hanno diritto alla continuazione, al reinstradamento o al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore di cui al paragrafo 1.</p> <p>5. Il pagamento del rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 4 è effettuato entro quattordici giorni dalla formulazione dell'offerta o dal ricevimento della</p>	<p>soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.</p>	<p>2-bis. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi previsti dall'articolo 19 del regolamento che superi di tre volte il termine previsto dall'articolo 19, paragrafo 5, il vettore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro</p>
---	--	--

<p>relativa domanda. Il pagamento copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero. In caso di titoli di viaggio o abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale del costo completo del titolo di viaggio o dell'abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti un'altra forma di pagamento.</p>		
<p>Articolo 20 - Informazione</p> <p>1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio regolare, il vettore o, se opportuno, l'ente di gestione della stazione, informa quanto prima della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione, e comunque non oltre trenta minuti dopo l'ora di partenza prevista, e comunica l'ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile.</p> <p>2. Se i passeggeri perdono un servizio di trasporto in coincidenza in base all'orario a causa di una cancellazione o di un ritardo, il vettore o, se opportuno, l'ente di gestione della stazione, compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi.</p> <p>3. Il vettore o, se opportuno, l'ente di gestione della stazione, assicura che le persone con disabilità o a</p>	<p>Articolo 14 - Informazione su cancellazioni e ritardi</p> <p>1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.</p>	<p>Articolo 14 - Informazione su cancellazioni e ritardi</p> <p>1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20 del regolamento.</p>

<p>mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui ai paragrafi 1 e 2 in formati accessibili.</p> <p>4. Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite per via elettronica a tutti i passeggeri, compresi quelli che sono in partenza dalle fermate d'autobus, entro il termine di cui al paragrafo 1, sempre che il passeggero ne abbia fatto richiesta ed abbia fornito al vettore i dati necessari per essere contattato.</p>		
<p>Articolo 10 - Eccezioni e condizioni speciali</p> <p>1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta:</p> <p>a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell'Unione, internazionale o nazionale ovvero gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;</p> <p>b) qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche alle fermate e alle stazioni, renda fisicamente impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.</p> <p>2. Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici informano la persona in questione su eventuali servizi alternativi accettabili gestiti dal vettore.</p>	<p>Articolo 8 - Diritto al trasporto</p> <p>1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo ricorrano le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonché quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, l'accompagnatore non è trasportato gratuitamente.</p>	<p>Articolo 8 - Diritto al trasporto</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>1-bis. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta,</p>

<p>3. Qualora a una persona con disabilità o a mobilità ridotta che sia in possesso di una prenotazione o di un biglietto e abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sia stato rifiutato il permesso di salire a bordo a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, la persona in questione e l'eventuale accompagnatore ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo possono scegliere tra:</p> <p>a) il diritto al rimborso e, se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; e</p> <p>b) tranne quando non è praticabile, il proseguimento del viaggio o il reindirizzamento con servizi di trasporto alternativi ragionevoli fino alla destinazione indicata nel contratto di trasporto.</p> <p>La mancata notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), non incide sul diritto al rimborso del denaro pagato per il biglietto.</p> <p>4. Se un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico rifiuta di accettare la prenotazione di una persona, di emetterle o fornirle in altro modo un biglietto o di imbarcarla a causa della sua disabilità o mobilità ridotta in virtù delle ragioni di cui al paragrafo 1, tale persona può richiedere di essere accompagnata da un'altra persona di sua scelta in grado di fornire l'assistenza richiesta dalla persona con disabilità o a mobilità ridotta cosicché le ragioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi.</p>		<p>entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o di farla salire a bordo.</p>
---	--	---

<p>L'accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, siede accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.</p> <p>5. Se si avvalgono del paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio o gli operatori turistici ne comunicano immediatamente le ragioni alla persona con disabilità o a mobilità ridotta e, a richiesta, la informano per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.</p>		
<p>Articolo 17 - Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità</p> <p>1. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni sono responsabili in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza. La perdita o il danneggiamento sono risarciti dal vettore o dall'ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento.</p>	<p>Articolo 11 - Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus</p> <p>1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.</p> <p>2. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi</p>	<p>Articolo 11 - Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>

<p>2. Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura o dei dispositivi perduti o danneggiati.</p> <p>3. Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea. Ove possibile, le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o i dispositivi di assistenza hanno caratteristiche tecniche e funzionali simili a quelli perduti o danneggiati.</p>	<p>sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta di cui all'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.</p>	<p>2-bis. I vettori e gli enti di gestione delle stazioni che violano gli obblighi posti a loro carico dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro</p>
<p>Articolo 31 - Sanzioni</p> <p>Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. (...)</p>	<p>Articolo 4 - Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p>	<p>Articolo 4 - Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni</p> <p>1. <i>Identico.</i></p>

	<p>2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.</p> <p>3. L'Autorità determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:</p> <p>a) della gravità della violazione;</p> <p>b) della reiterazione della violazione;</p> <p>c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;</p> <p>d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.</p> <p>(...)</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>3-bis. In caso di accertamento dell'inosservanza degli obblighi del regolamento, l'Autorità ordina al soggetto responsabile la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ove ancora in atto.</p> <p>3-ter. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3-bis, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro.....</p> <p>3-quater. Alle sanzioni amministrative previste dal presente decreto legislativo non si applica il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>(...)</p>
--	--	---